

Il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 ha previsto la possibilità, per i lavoratori dipendenti genitori di **figli conviventi minori di 14 anni**, di accedere, alternativamente tra loro, ad un **nuovo congedo parentale, indennizzato al 50%**, qualora i figli in questione siano **affetti da SARS Covid-19** o in **quarantena da contatto** o in **didattica a distanza** o i **centri diurni assistenziali** siano **chiusi**



Il congedo spetta esclusivamente **nelle ipotesi in cui il lavoratore non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile**.



Con il **Messaggio n. 1276/2021**, l'INPS fornisce le **prime indicazioni** in materia rinviando ad una circolare di prossima pubblicazione le indicazioni operative.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo congedo parentale spetta, sulla falsariga dei precedenti congedi connessi all'emergenza epidemiologica Covid-19, ai **genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro**, per **figli conviventi minori di anni 14**, per un **periodo corrispondente in tutto o in parte** alla durata

- della **sospensione dell'attività didattica in presenza** del figlio,
- dell'**infezione da SARS Covid-19** del figlio,
- della **quarantena del figlio** disposta dalla ASL, a seguito di **contatto ovunque avvenuto**.



Il **requisito della convivenza** e il **limite di 14 anni di età** **non si applicano** per la cura di **figli con disabilità in situazione di gravità** accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992, **iscritti a scuole di ogni ordine e grado**, per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o **ospitati in centri diurni a carattere assistenziale** per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i **genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni**, è previsto il **diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità**, e senza **contribuzione figurativa**. Ai predetti fini, è sufficiente presentare domanda ai soli datori di lavoro e non all'INPS.

REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO

Per poter fruire del congedo parentale in esame, fermo restando che il **genitore** deve avere un **rapporto di lavoro dipendente in essere** e deve svolgere una **prestazione lavorativa** per la quale **non è prevista la possibilità di svolgimento** della stessa **in modalità agile**, sono richiesti ulteriori requisiti differenziati in funzione del fatto che il figlio per il quale si fruisce del congedo sia o meno affetto da **disabilità grave**.

Figli senza disabilità grave

Per poter accedere alla misura in esame

- il **figlio** per il quale si fruisce del congedo deve essere **minore di anni 14**;
- il **genitore e il figlio** per il quale si fruisce del congedo devono essere **conviventi durante tutto il periodo di fruizione** dello stesso;
- in relazione al **figlio** per il quale si fruisce del congedo deve sussistere una delle seguenti condizioni
 - **infezione da SARS Covid-19**;
 - **quarantena da contatto** (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento della ASL territorialmente competente;
 - **sospensione dell'attività didattica in presenza**.

Figli con disabilità grave

Per poter accedere alla misura in esame nell'ipotesi di **figli con disabilità grave**

- il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere riconosciuto **disabile in situazione di gravità** ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992, e risultare **iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale**;
- in relazione al **figlio** per il quale si fruisce del congedo deve sussistere una delle seguenti condizioni:
 - **infezione da SARS Covid-19**;
 - **quarantena da contatto** (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento della ASL territorialmente competente;
 - **sospensione dell'attività didattica in presenza**;
 - **chiusura del centro assistenziale diurno**.



Rispetto ai figli con disabilità grave non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.

DURATA DEL CONGEDO

Il congedo parentale può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di

- **infezione da SARS Covid-19**,
- **quarantena da contatto**,
- **sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio**,

ricadenti nell'arco temporale compreso **tra il 13 marzo 2021** (data di entrata in vigore del DL n. 30/2021) e **il 30 giugno 2021**.



L'Istituto evidenzia che, come previsto dal DL n. 30/2021 (art. 3, comma 4), gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale richiesti ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001 e fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 30/2021), limitatamente ai periodi coincidenti con

- la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,
- la durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, ovvero
- la durata della quarantena del figlio,

su richiesta del lavoratore, possono essere convertiti nel congedo previsto a tutela di tali periodi dal DL n. 30/2021, con conseguente diritto alla relativa indennità (50%) e non sono computati né indennizzati (30%) a titolo di congedo parentale. La richiesta in tal senso potrà essere effettuata, previa presentazione di apposita domanda, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica da parte dell'INPS.

INDENNITÀ INPS

Per quanto concerne il **trattamento economico** spettante al lavoratore per il **periodo di congedo** in esame, il DL n. 30/2021 prevede espressamente il riconoscimento



“in luogo della retribuzione (...)” di “un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.”

Preme evidenziare che la previsione ricalca sostanzialmente quanto aveva disposto il DL n. 111/2020 (c.d. Decreto Scuola) in relazione all'indennità da corrispondere ai lavoratori dipendenti per i periodi di congedo per quarantena scolastica dei figli. In quell'occasione, l'INPS, nella Circolare n. 116/2020, aveva ritenuto che, con la locuzione "*in luogo della retribuzione*", il Legislatore intendesse dire che l'indennità andava corrisposta esclusivamente per le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto, fermo restando che per il calcolo della **retribuzione media giornaliera** (RMG cui si applica il 50% per stabilire l'importo giornaliero dell'indennità), il richiamo all'**art. 23 del D.Lgs n. 151/2001**, implicava l'adozione delle medesime modalità di calcolo stabilite per il congedo parentale, con la conseguenza dell'esclusione, ai predetti fini, dell'incidenza dei ratei delle mensilità aggiuntive e dell'adozione di divisori differenziati per impiegati e operai



Sul punto, si ritiene, comunque, necessario un tempestivo intervento da parte dell'INPS volto a confermare che, anche ai fini del riconoscimento dell'indennità per il congedo parentale previsto dal DL n. 30/2021, trovano applicazione le medesime regole stabilite per il congedo parentale disposto dal DL n. 111/2020.

DOMANDA DI CONGEDO

L'Istituto rende noto che sta provvedendo all'adeguamento delle procedure amministrative e informatiche di presentazione delle domande riferite al nuovo congedo.



È, comunque, **già possibile fruire del congedo** in oggetto **con richiesta al proprio datore di lavoro**, regolarizzando la medesima, **successivamente**, presentando l'**apposita domanda telematica all'INPS**. Ciò significa che i lavoratori interessati potranno segnalare ai propri datori di lavoro l'intenzione di avvalersi del congedo previsto dal DL n. 30/2021, specificandone il motivo (per didattica a distanza, per quarantena ovvero per infezione da SARS Covid-19 del figlio nonché per chiusura dei centri diurni assistenziali) al fine di consentire il tracciamento dell'assenza da parte del datore di lavoro, in attesa che sia resa disponibile la procedura per la presentazione delle domande di congedo.

Con successivo messaggio sarà comunicato, a cura dell'INPS, il rilascio del nuovo sistema per la trasmissione delle domande, che potranno essere presentate anche con effetto retroattivo.

